



29407-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

ord. n. sez. 1541

Anna Criscuolo

- Relatore -

CC - 12/10/2020

Orlando Villoni

R.G.N. 19152/2020

Benedetto Paternò Raddusa

ha pronunciato la seguente

ordinanza

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/08/2019 della Corte di cassazione.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo.

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore e procuratore speciale di (omissis) ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Sezione Ferie di questa Corte, limitatamente al capo d) dell'imputazione, avente ad oggetto il delitto di appropriazione indebita aggravata della somma di 5,7 milioni di euro, commesso dal (omissis), in qualità di tesoriere del partito politico (omissis), in (omissis).

Per detto reato questa Corte ha annullato la sentenza emessa il 26 novembre 2018 dalla Corte di appello di Genova, che confermava quella di primo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Genova, rigettando il ricorso nel resto e dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità del (omissis) per il reato di cui al capo d).

Si deduce che la sentenza è viziata da errore di fatto nella determinazione del periodo di sospensione ai fini del computo del termine di prescrizione con conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., invece, dichiarata per i reati di cui ai capi b) e c).

Si segnala che l'errore deriva dalla indicazione del magistrato addetto all'esame preliminare dei ricorsi, che ha erroneamente indicato le sospensioni verificatesi nel corso del giudizio in 39 giorni anziché in 37 giorni, come indicato dalla Corte di appello di Genova; si evidenzia, inoltre, che il capo d) dell'imputazione comprende due episodi appropriativi, uno commesso in data 23 dicembre 2011 e l'altro il 30 dicembre 2011, sicché, tenendo conto della sospensione calcolata in modo corretto dalla Corte di appello in 37 giorni, la prescrizione sarebbe maturata il 6 agosto e non in data 8 agosto, come indicato in sentenza, ove si considera il 30 dicembre 2011 come data di consumazione del reato e al termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi si aggiungono 39 giorni di sospensione.

Si sottolinea che il 30 dicembre 2011 è la data in cui si consuma l'ultimo atto dei due episodi di appropriazione e, considerato che il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo alla data di commissione del reato (non calcolandosi il giorno di decorrenza del termine), la decorrenza va fissata per il primo episodio al 29 dicembre 2011 e per il secondo dal 31 dicembre 2011, cosicché, aggiungendo la corretta sospensione di 37 giorni al termine massimo, la prescrizione per i due distinti episodi è maturata rispettivamente il 5 agosto e il 6 agosto 2019. E' quindi, evidente l'errore di fatto in cui è incorsa questa Corte, che avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione almeno per il primo dei due episodi di appropriazione, essendo il termine maturato il giorno prima dell'udienza, maturando lo stesso 6 agosto il termine massimo per il secondo episodio.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile nonché manifestamente infondato.

Pur essendo ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528), va ribadito che contestualmente è stato riaffermato il principio di diritto secondo il quale non sussiste l'errore di fatto, unico rilevante ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. (che costituisce impugnazione straordinaria e come tale è fondata su un contesto di eccezione, insuscettibile di interpretazione estensiva), ogniqualvolta il rilievo proposto comporti una decisione di contenuto valutativo, come nel caso di specie.

Il ricorrente infatti, non solo deduce un errore nel computo dei periodi di sospensione verificatisi nel corso del giudizio di primo grado, ma prospetta la scomposizione del reato di appropriazione indebita aggravata, contestato al capo d), commesso il 30.12.2011, in due episodi autonomi ai quali ancorare la decorrenza del termine di prescrizione, in contrasto con la formulazione dell'imputazione e con l'unicità dell'appropriazione della somma complessiva ivi indicata; peraltro, deduce l'erroneità del calcolo dei periodi di sospensione, pari a giorni 37 anziché 39 giorni, trascurando che lo stesso termine di 39 giorni è stato calcolato ai fini del computo del termine di prescrizione per i capi b) e c), dichiarati estinti per tale causa (pag. 56 sentenza impugnata).

Rilevato che a pag. 59 della sentenza impugnata vengono precisamente indicati i periodi di sospensione verificatisi con puntuale riferimento alle date di udienza ed esatto computo del termine massimo di prescrizione, che veniva a maturare in data 8 agosto 2019,



decorrendo il termine dalla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione e correttamente calcolata dal 31 dicembre 2011, le censure risultano del tutto infondate.

Precisato, peraltro, che sono inoppugnabili gli eventuali errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193), nel caso di specie il ricorrente non prospetta un mero errore di fatto, rilevabile con immediatezza dalla lettura della sentenza impugnata e, pertanto, chiaramente riconducibile ad una svista o ad un errore percettivo, ma un errore di valutazione correlato all'errata valutazione dei periodi di sospensione;

considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01);

ritenuto, pertanto, che il ricorrente impropriamente deduce un errore di diritto e non di fatto, ciò preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 ottobre 2020

Il consigliere estensore
Anna Criscuolo



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

